

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.



Nell'interesse di:

| cognome | nome | codice fiscale | indirizzo | n. civico | comune |
|-------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| ACQUAFREDDA | COSIMO DAMIANO | CQFCMD68E19A662H | Il trav. VITO SIRAGUSA | 8 | BITONTO |
| Albanesi | Alberto | LBNLRT64E17A462Z | Via Fabriano | 16 | Folignano |
| ALESSANDRO | ANTONIETTA | LSSNNT73R41G793B | VIA MADRID | 1056 | CIAMPINO |
| ALESSANDRO | SANTINA | LSSSTN62L63H564S | VIA CASA MANZO | 11 | SALERNO |
| | LAURA LUCIA | | | | |
| ARTERO | MADDALENA | RTRLCC60C67F205O | VIA DELLA FERROVIA | 25 | ANCONA |
| ASTESIANO | ELENA | STSLNE70P65A271Z | Via Brecce Bianche | 16D | ANCONA |
| | | | VIA DELLE SVOLTE | | |
| BALIVA | MARIA ASSUNTA | BLVMSS75M55A345P | PETTINO | 12/C | L'AQUILA |
| BALZANO | ROBERTO | BLZRRT79L05G813Y | VIA MATTEOTTI | 43 | BOSCOTRECASE |
| BENEDETTI | LUCIANA | BNDLCN74H52C236S | F. CASTRACANI, 65 TRAV.II | 65 | COREGLIA ANTELMINELLI |
| BENEDETTO | ORNELLA | BNDRL64P41F158D | VIA SAN PIETRO | 33 | MONTESILVANO |
| Bergamaschi | Valerio | BRGVLR72R18H509G | via Cesarini | 19 | Fossombrone |
| Bergometti | Maria Grazia | BRGMGR63B59G264Q | Via Tagliamento | 21 | Capriolo |
| BERTONCINI | BRUNELLA | BRTBNL69C55A657R | Loc.Diversi | 4 | Barga |
| BERTONE | SIMONE | BRTSMN73E22I480M | VIDO DEL FORNARO | 4/6 | GENOVA |
| BORRELLI | ANNUNZIATA | BRRNNZ66R66G813K | LUIGI IORIO | 5 | BOSCOTRECASE |
| Bravi | Annalisa | BRVNLS64A44C236Q | Via della ceretta 14 | 14 | San romano Garfagnana |
| BUFFO | ANNALISA | BFFNLS75A53D643N | via mons. farina | 6 | TROIA |
| CALIENDO | CONSIGLIA | CLNCSG77L41G190A | VIA BOTTEGHE | 2 | SOMMA VESUVIANA |
| CAMMARDELLA | CRISTIANA | CMMCST71R70F839U | VIA ITALIA 61 | 180 | CAPACCIO PAESTUM |
| Campanozzi | Antonietta | CMPNNT66P61I158E | Via Rualis | 45 | Cividale del Friuli |
| | LORELLA | | | | |
| CANCELLI | DONATELLA | CNCLLL64R70G482I | VIA GIACOMO LEOPARDI | 29 | MOSCUFO |
| CANTIELLO | LINDA | CNTLND75A48B963R | VIA DEL POGGETTO, | 11 | SIENA |
| CAPASSO | DANIELA | CPSDNL71M49D662A | VIA VINCENZO GIOBERTI | 64 | FONDI |
| Capobianco | Lucio | CPBLCU63P12E919A | Via Roma | 16 | Torre Orsaia |
| CAPOCCI | ANNALISA | CPCNLS78L52A006L | VIA EDUARDO DE FILIPPO | 13 | GROSSETO |
| CAPOTOSTO | ELISABETTA | CPTLBT62D61L781A | via Mercante | 4 | VERONA |
| CAPUTO | SONIA | CPTSN062A41A783K | VIA PONTE MASI | 1 | BENEVENTO |
| CARAMMA | MARCELLA | CRMMCL73D62I754P | via ARIOSTO | 100 | FLORIDIA |
| Carbone | Berenice | CRBBNC67H59A251Q | Via Leone X Papa | 42 | Amalfi |
| CARLETTI | STELLA | CRLSL65E51A271B | VIA COLLEVERDE | 22 | ANCONA |
| Cassetti | Maria Caterina | CSSMCT56L48G317S | Via Goito | 15 | Livorno |
| CAVALIERE | FILOMENA | CVLFMN69P70L086G | VIA 2 GIUGNO | 18 | AMOROSI |
| CHIARAVALLI | LAURA MARIA | CHRLMR76H58L682N | VIA FIUME | 12 | DAVERIO |
| CICCONI | FRANCESCO | CCCFNC70S25A271R | VIA TIZIANO | 41 | ANCONA |
| Cimei | Omar | CMIMR079R19H501Q | voc. palombara prima | 1 | Cantalupo in Sabina |
| CINCINNATO | MARIA GRAZIA | CNCMGR74H69D960H | VIA DELLA MERCANZIA | 53 | SIENA |
| CIPULLI | MARIA CARMELA | CPLMCR78T55C975C | P.ZZA PAPA GIOVANNI PAOLO | 60 | POLIGNANO A MARE |

II

| | | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------|-----------------------|
| COLI | ALESSANDRA | CLOLSN75S57D488C | VIA G. NICOTERA | 15 | PESARO |
| Colonna | Adriana | Clndrn61h68f910q | Via sciangai | 5 | Roma |
| COLUCCIA | Valentina | CLCVNT78D44L483F | VIALE DUODO | 15/B | UDINE |
| COMMISSO | ANGELA | CMMNGL70R63F052Y | CAPPUCCINI | 8 H | MATERA |
| Conforti | Maria Rosaria | CNFMRS63E59D390M | Amendola | 133 | Eboli |
| CONI | MARIAGRAZIA | CNOMGR67P57L219C | via Torricelli | 60 | TORINO |
| CORRIERI | FULVIO | CRRFLV56E11E625T | VIA BUONTALENTI | 5 | LIVORNO |
| COSTANZO | ANGELA ROSA | CSTNLR62T71G479W | P.ZZALE CURTATONE | 4 | PESARO |
| CRESCENZI | CARLA | CRSCRL61D70F839E | VIA RUOCCO | 29 | MARANO DI NAPOLI |
| DA VILLA | FRANCESCA | DVLFNC62C41L736B | VIA GASPARE GOZZI - MESTRE | 40 | VENEZIA |
| CRISPO | Eugenio | CRSGNE72D17L219Q | Via Dei RUTULI | 21 | Aprilia |
| Danese | Emanuela | DNSMNL66M59E506Q | Via Schiena | 6 | Brindisi |
| DE FELICE | MARIA GABRIELLA | DFLMGB73T60G813O | VIA CESARE BATTISTI | 75 | SCAFATI |
| | | | VIA PROVINCIALE | | |
| DE FILIPPO | BARBARA | DFLBBR75P52A783X | VITULANESE | 22 | FOGLIANISE |
| De Filippo | Mario | DFLMRA75B21I438V | P. Matteotti | 44 | Sarno |
| De luca | Ivana | dlcvni72c53c129d | Via Borgo P. Wuhrer | 4 | Brescia |
| | | | VIA FRANCESCO | | |
| DE NUZZO | FRANCESCA | DNZFNC68R66H501M | PALLAVICINI | 16 | ROMA |
| De Santis | Alvaro | Dsnlvr60m21h501i | Lorenzo rocci | 67 | Roma |
| DELFINO | MANUELA | DLFMNL74H42I480R | VICO DI SANT'ANTONIO | 5/16A | GENOVA |
| DELLEPIANE | SIMONA | DLLSMN69A45D969I | LOC. GIACCHINI | 30 | OSIGLIA |
| DI MARTINO | ANNUNZIATA | DMRNNZ73T70L845S | VIA PRINCIPE AMEDEO | 13/A | CASTELLAMMARE DI STA. |
| DI BATTISTA | CATIA | DBTCTA71M71A515E | VIA POMPEO DE GIORGIO | 4 | AVEZZANO |
| Di Maggio | Domelita | DMGDLT66P54F158X | VIA GIORGIO AMENDOLA | 27 | Cerveteri |
| DI MARTINO | SILVANA | DMRSVM70L46F839A | VIA LEONARDO DA VINCI | 38 | CASORIA |
| DI Tana | Filomena | DTNFMN79C44G482Y | Via Cristoforo Colombo,44 | 44 | Moscufo |
| DISABATO | CORNELIA | DSBCNL69A41A225D | PIAZZA SAN LORENZO | 3 | ALTAMURA |
| ESPOSITO | ADELAIDE | SPSDLD71D48L845O | VIA SIRO SOLAZZI | 3 | NAPOLI |
| Fabbri | Francesco | FBBFNC76T23A965X | Via Dante | 11 | Bondeno (FE) |
| FARAGLIA | ELISABETTA | FRGLBT79M54H282C | VIA DEGLI APPENNINI | 2 | RIETI |
| Faraglia | ANNA | FRGNNA67C67C858R | Via San Donato | 12 | Rieti |
| FARRUGGIA | FRANCESCA | FRRFNC66R44H428O | via VITTORIO VENETO | 34 | TRENTO |
| FARSETTI | FAUSTA | FRSFST70M45D390U | VIA PIETRO DEL PEZZO | 69 | SALERNO |
| | | | VIA PROVINCIALE DEL | | |
| FASANO | LUCIA | FSNLCU61S64G192U | CORTICATO | 222 | TEGGIANO |
| FAVETTA | LILIANA | FVTLLN70L48Z112V | VIA DON SANTE BRUSA | 23/B | VOLPAGO DEL MONTELLO |
| FELICIANO | MARIA | FLCMRA69R46G902C | VIA DEL BATTISTERO | 48 | LUCCA |
| FELICIONI | PATRIZIA | FLCPRZ69D54H501M | VIA PIETRO NENNI | 45 | POGGIO MIRTETO |
| FERRARA | ELEONORA | FRRLNR68C56F839A | via lieti | 51 | NAPOLI |
| FICERAI | MARISA | FCRMRS70E57L597D | V. GIACOMO LEOPARDI | 21 | COLLI DEL TRONTO |
| Fiori | Paolo | FRIPLA65D29E715X | Santa Cristina | 3 | Piazza al Serchio |
| FOLLO | UMBERTO | FLLMRT59P21A783W | CONTRADA MONTECALVO | 1 | BENEVENTO |
| FORNI | ALBA | FRNLBA67B55F839T | Viale Giovanni Pacini | 105 | LUCCA |
| Forte | Anna | FRTNNA68C47F224R | Via J.F: Kennedy | 66 | Monterotondo |
| FRANCALACCI | CINZIA | FRNCNZ61C63C415A | via imperia | 1/C | CECINA |
| FRETTO | LUIGI | FRTLGU68S12H264C | via ANCONA | 15 | MELILLI |
| GALLI | MARIA TERESA | GLLMTR72L46D653P | VIA CAVE | 7 | FOLIGNO |
| GALOZZI | PAOLA | GLZPLA79C59H620U | VIA BRUNO MIGLIORINI | 5 | ROVIGO |
| GARGIULO | RAFFAELLA | GRGRFL66T47G568G | VIA MAIANO | 12 | SANT'AGNELLO |
| GIAMPIERI | ANDREA | GMPNDR58P17A271R | VIA AURORA | 11 | NUMANA |
| Girelli | Alessandro | GRLLSN62D28L781X | Via Emo | 50 | Verona |
| Gitto | Emilia Anna | Gttmnn77h60a783r | Via del rosso fiorentino | 7 | Firenze |
| Grande | Roberto | GRNRRT75M06L551Y | Via Volpare | 2 | Cornedo Vicentino |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------------|------------------------------|-------|-------------------------|
| Grandini | Giuseppina | GRNGPP64D66C236S | Via Provinciale-Sillicagnana | 9 | S. Romano di Garfagnana |
| GUADAGNO | Anna Vera | GDGNVR68L43C588X | Via G. B. Gerace | 33 | Rieti |
| GUIDI | STEFANO | GDUSFN58L30E715M | VIA CRISTOFORO MALVEZZI | 113 | LUCCA |
| IELMINI | LUCA | LMNLCU78A27L682A | BRUGHIERA | 37 | LAVENO MOMBELLO |
| IMOLA | SIMONA | MLISMN71D42H501V | Sagunot | 1 | ROMA |
| | CLAUDIA | | | | |
| LANDRIEU | ROSANA | LNDCDR77A42Z613C | VIA IANNELLI | 82 | NAPOLI |
| LAPPANO | PINA | LPPPN164B50H235O | VIA CORFU | 59 | BRESCIA |
| | MARIA | | | | |
| LAVIOLA | ANTONIETTA | LVLMT71L54F399C | VIA DI PESCI | 82 | MATERA |
| LICCARDO | ROSA | LCCRSO75A71F839C | VIA ALDO MORO | 1 | MUGNANO DI NAPOLI |
| LICINI | ALESSANDRA | LCNLSN72B64C957L | VIA PIAVE | N.19 | SAN PIETRO DI FELETTO |
| LIGUORI | ROSANNA | LGRNN63T49B077V | VIA XXIV MAGGIO | 428 | POGGIOMARINO |
| LORUSSO | ROSA | LRSRSO65M53E155S | VIA ROSA BRUNETTI | 17 | GRAVINA IN PUGLIA |
| LUCCHESI | MONICA | LCCMNC58A50G702X | VIA DEL BOSSOLO | 3 | PISA |
| LUPO | IMMACOLATA | LPUMCL65C52L245B | VIALE EUROPA | 30 | TORRE DEL GRECO |
| MANCINO | FABIO | MNCFBA74S29Z133C | Via Raffaele de Cesare | 30 | ROMA |
| MARSETTI | MAURA | MRSMA69T41L424K | via Monte Canin | 3/A | CODROIPO |
| | | | VIA DELLE ARTI | | |
| Martinelli | Isabella | MRTSL69P68G478T | RAMAZZANO | 2 | Perugia |
| MARTONE | JOSETTE | MRTJTT67E57Z110P | VIA SANTO SPIRITO | 3 | VITULANO |
| Masciulli | Manuela | MSCMNL71T70H501O | Via del Velodromo | 13 | Roma |
| | SANTA | | | | |
| MAUGERI | DONATELLA | MGRSTD68R62C351T | VIA MARIANI | 3 | CATANIA |
| Messina | Adriana | MSSDRN66M47G273B | Via Oreste Lo Valvo | 34 | Palermo |
| MICCHI | MORENA | MCCMRN58S65A657R | VIA DEL PIANELLO SASSI | 3 | MOLAZZANA |
| MICCINI | Moreno | mccmrn65e20a271y | Via Fiume | 3 | Ancona |
| MONTANARO | DOMENICO | MNTDNC70E26F839F | VIA PANNELLA | 176 | LACCO AMENO |
| Morelli | Laura | MRLRA75H57E388B | via Figuretta-Frontale | 1B | Apiro |
| MORESCHI | IVAN | MRSVNI73E28B149Q | VIA NAZIONALE | 143 | CEDEGOLO |
| MORGANTE | ALESSANDRO | MRGLSN69E16D969E | PIAZZA G. ALIMONDA | 1/19 | GENOVA |
| MORONCINI | FRANCESCA | MRNFNC59P56I251P | VIA FAZIOLI | 1 | ANCONA |
| MOTTA | LAURA | MTTLRA67T52E715V | Via delle Gardenie | 57 | LUCCA |
| | | | VIA F. SOFIA ALESSIO II | | |
| NANIA | ANDREA | NNANDR78L19G791Y | TRAVERSA | 6 | TAURIANOVA |
| OCCHIOGROSSO | MARIA | CCHMRA65P54A892K | CORSO GARIBALDI | 134 | BITETTO |
| ODDI | ASSUNTA MARIA | DDOSNT58D63L334T | VIA GARIBALDI | 24 | LUCO DEI MARSI |
| ONNIS | TIZIANA | NNSTZN66R57I428H | vico angioj | 3 | SARDARA |
| ORLANDI | MARIA LIGIA | RLNMLG68B54A515V | VIA CAVALLETTI | 791/A | LUCCA |
| Paglione | Patrizio | PGLPRZ80T29A485R | Via San Cristoforo | 52/A | Roccaspinalveti |
| PAGNANINI | SERENELLA | PGNSNL60E57E783E | VIA URBINO | 45 | MACERATA |
| Palmieri | Carmela | PLMCML70R60F913Z | G. Garibadi | 32 | Noc. Superiore |
| PANARESE | GIANLUIGI | PNRGLG69T28A783B | VIA VINCENZO DI NAPOLI | 6 | BENEVENTO |
| | GIUSEPPE | | VIA DELLE CINQUE | | |
| PANETTA | DOMENICO | PNTGPP64T03F112B | GIORNATE | 6 | FIRENZE |
| PAPI | PATRIZIA | PPAPRZ67S46I436Z | ALDO MORO | 40 | SARNANO |
| PARISI | SIMONA | PRSSMN74C53D643S | Viale Luigi Cilla | 43 | Ravenna |
| PARPAIOLA | MARILENA | PRPMLN68A62F839F | VIA MASSIMO STANZIONE | 11 | NAPOLI |
| PASELLI | NATASCIA | PSLNSC65S55H501S | VIA ROBERTO RUFFILLI | 92 | POGGIO MIRTETO |
| PASQUALI | LUISELLA | PSQLL65A59H501Q | VIA DEL PLEBISCITO | 33 | COLONNA |
| PASSANNANTE | FRANCA | PSSFNC68T69G793H | Via F. Lana | 1 | Brescia |
| | | | VIA DI CAPANNORES | | |
| PATERNI | PAOLA | PTRPLA68C43E715T | S.CASSIANO A VICO | 459 | LUCCA |
| PELLITTERI | SAVERIO | PLLSVR60B07C344N | VIA MAGGIORE TOSELLI | 199 | PALERMO |
| PERMUNIAN | STEFANO | PRMSFN63L12D442B | VIA 4 NOVEMBRE | 5 | VILLA ESTENSE |

| | | | | | |
|---------------|---------------|------------------|----------------------------|------|-------------------------|
| Piemontese | Aldo | pmnlda67c09d828o | Via Milano | 110 | Brescia |
| PINUCCI | LAURA | PNCLRA67L53E625I | VIA ROMA | 175 | COLLESALVETTI |
| PIROVANO | SILVIA | PRVSLV74A60B157V | VIA LONGINOTTI | 4 | BRESCIA |
| Porcarelli | Gianluca | PRCGLC63H12C615F | via A. Toscanini | 23 | Chiaravalle |
| PORTELLI | FRANCESCO | PRTFNC67S03I535J | Via Paganini | 98 | SCICLI |
| PRINCIPATO | CARMELA | PRNCML58L52C352V | VIALE C. CASTRACANI 50/G | 50/G | LUCCA |
| Proietto | Maria | PRTMRA62D48C351L | Via Indirizzo | 11 | Viagrande |
| PRONTERA | MATTEO | PRNMTT75D11L419B | via capuana Il trav a dx | 28 | CASARANO |
| PROSPERI | PIETRO | PRSPTR61S11F268M | VIALE XX SETTEMBRE | 44 | MOGLIANO |
| PUCCINI | FRANCESCA | PCCFNC72C43E290N | VIA QUARANTOLA | 15 | PISA |
| Puglisi | Giuseppe | pglgpp69r15b429m | via sant'anna | 25 | Brugherio |
| Ranaldo | Bianca Maria | RNLBCM74R71H501V | Via delle Benedettine | 49/A | Roma |
| Ribon | Daniela | RBDNL73D43H823G | Via 13 Martiri | 213 | San Donà di Piave |
| RINALDI | FRANCESCA | RNLFNC75C45E155O | VIA G. BRUNO | 166 | GRAVINA IN PUGLIA |
| | FRANCESCO | | | | |
| RINALDI | FLAVIANO | RNLFNC73S15D643X | VIALE G. DI VITTORIO | 176 | FOGGIA |
| | ANNUNZIATA | | | | |
| RIZZI | ALESSANDRA | RZZNNZ78S60A225W | VIA PADOVA | 5 | ALTAMURA |
| ROSSI | VINCENZINA | RSSVCN72C49A783C | VIA GIARDINETTO | 10 | CERRETO SANNITA |
| ROSSI | GLORIA | RSSGLR58S69E463V | VIA PIAVE | 16 | LA SPEZIA |
| Rossi | Valeria | RSSVLR72R50B354F | R. Bosco | 424 | Vico Equense |
| | | | VIA BENEVENTO PARCO | | |
| ROTONDI | GENOVEFFA | RTNGVF59D57F636B | CASTELLO | 63/D | MONTESARCHIO |
| Santoni | William | SNTWLM69E29F715N | Via San Leo | 8 | Tavoleto |
| Sarti | Alessandro | SRTLSN72A08C746A | Viale dell' Agricoltura | 1 | Cittaducale |
| SCAGNELLI | PIERA | SGGPRI63S48G842R | VIA DON MORISI | 6 | BETTOLA |
| SCANDIFFIO | TERESA | SCNTRS75H49F052D | via Gramsci | 8 | FERRANDINA |
| SCAPPINI | ALESSANDRA | SCPLSN62E58D403S | Viale Giotto | 43 | EMPOLI |
| SCINICARIELLO | LUCILLA | SCNLLL71R45D708M | Via venezia | 33 | SENIGALLIA |
| SOLIMENE | ELEONORA | SLMLNR66H43G813P | VIA PROTA | 79 | TORRE ANNUNZIATA |
| | | | | | SAN BENEDETTO DEL |
| SPINUCCI | BEATRICE | SPNBRC69M56E207Q | VIA CASE NUOVE | 51 | TRONTO |
| SPLENDIANI | GEMMA | SPLGMM64E51A345U | VIA PIETRO NENNI | 05 | BENEVENTO |
| STAMPATORI | TIZIANA | STMTZN68L53H769M | VIA BOCCACCIO | 3 | GROTTAMMARE |
| Terranera | Ludovico | TRRLVC60P19A509G | rione San Pietro, 64 | 64/4 | Ariano Irpino |
| TESAURO | IOLE | TSRLIO67E46M093H | VIA G. CASTELLANO | 23 | BENEVENTO |
| TOSCANO | ENRICHETTA | TSCNCH61P45F132H | VIA CANTARANE | 10 | VERONA |
| Trapani | Francesco | TRPFNC77M25G273N | via di novoli | 7 | Firenze |
| | | | VIA DELLA RESISTENZA | | |
| TUFANO | FLORIANA | TFNFRN73P41L259E | TRAV. P. PIO | 16 | SCAFATI |
| TURCAROLO | MARIA JOSELLA | TRCMJS74S43F537N | PIAZZA DELLA VITTORIA | 21 | PONTASSIEVE |
| Uda | Stefania | DUASFN66T50G113X | Via G. Uras | 2 | Macomer |
| | VALENTINA | | | | |
| URGU | MARIA | RGUVNT68A43B068W | VIA SAN DAMASO | 18 | CAGLIARI |
| VANELLA | GIUSEPPA | VNLGPP83M43D423T | VIALE RIMEMBRANZE | 38/a | LODI |
| Vanzo | Silvia | VNZSLV68M58B354U | Via Conti | 24 | Trieste |
| VENEZIANO | SIMONE | VNZSMN72E01G786N | Via Palazzo-Monterocchetta | 50 | SAN NICOLA MANFREDI |
| Verde | Mario | VRDMRA82E11F839D | via Giovanni della Rocca | 18 | Boscotera |
| VILLARI | GIANLUCA | VLLGLC77P18F158J | via Martiri di Scalvaia | 41 | SIENA |
| VITIELLO | PASQUALE | VTLPQL65E16C129F | VIA E.ERCOLI | 134 | TORRE ANNUNZIATA |
| VITILEIA | GUIDO | vtlgdu71s07g482l | Via degli oleandri | 5 | Melegnano |
| VOLTARELLA | ROBERTA | VLTRRT64M61H501M | VIA ANSELMO BANDURI | 14 | ROMA |
| YUZBASI | ANGELA | YZBNGL80R55Z112I | VIA DELLE NAZIONI | 134 | ALTAMURA |
| | MAURIZIO | | | | |
| ZAMBORLINI | AGOSTINO | ZMBMZG55A08D741I | Via Italia | 5 | FOSSALTA DI PORTOGRUARO |

| | | | | | |
|-----------|---------------|------------------|----------------------|----|--------|
| ZANANDREA | RENATO | ZNNRNT65A08L157D | via la Fratta | 6 | THIENE |
| Termini | Maria Carmela | TRMMCR70L71C7730 | Via Vitaliano Marini | 10 | Roma |

RICORRENTI

tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce al presente atto, dall'Avv. Gianfranco NUNZIATA [c.f.: NNZGFR77A27H703L – pec: avv.gianfranconunziata@pec.ordineforense.salerno.it], del foro di Salerno e con studio in Salerno alla Via Irno n. 11, e con lo stesso tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30 presso Alfredo Placidi.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12.

RESISTENTI

INES ANNA IRENE NESI, Via Villafranca n. 23 – Montalbano Jonico (MT).

CONTROINTERESSTATA

-♦-

per l'annullamento - previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie *ex art.* 56 C.P.A.:

1. del Decreto Dipartimentale Dirigenziale del 27.03.2019 n. 395, il M.I.U.R. e dei pedissequi allegati e note, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici nella parte in cui non ammette i ricorrenti alla prova orale;
2. dei verbali/giudizi relativi allo svolgimento della prova scritta sostenuta dai ricorrenti;
3. del decreto n. AOODPIT 580 del 19.04.2019 con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici veniva integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica;
4. dell'avviso pubblicato sulla GURI del 24.04.2019 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova orale per il giorno 23.07.2019;
5. dell'avviso pubblicato il 29.04.2019 sul sito del www.miur.gov.it in merito al calendario della prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

6. del decreto n. AOODPIT 664 del 14.05.2019 con il quale si è provveduto a sostituire i componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari [cfr. *all.ti*].

SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi dei ricorrenti nonché del Decreto Ministeriale del 03.08.2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI il 20.09.2017 n. 220, Serie Generale), recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso*», ed in particolare l'art. 10 laddove disciplina la prova scritta [cfr. *all.ti*].

-♦-

PER IL RICONOSCIMENTO

-♦-

del diritto degli istanti ad essere inseriti nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici in via principale e per effetto dell'annullamento degli atti impugnati, se del caso anche l'ammissione con riserva alla prova orale ovvero la ripetizione della prova scritta, e per la condanna in forma specifica dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di inserzione dei ricorrenti tra i soggetti ammessi alla partecipazione al medesimo concorso e di provvedimenti che consentano agli stessi di partecipare alle prove orali previste e che si concluderanno a metà luglio 2019

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dagli istanti mediante ammissione alla prova orale del concorso finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici ovvero la ripetizione di quella scritta e in subordine con condanna dell'Amministrazione datrice al risarcimento del danno in forma specifica per la lesione del diritto alla partecipazione al concorso.

FATTO

1. Il comma 217 della legge 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizzi mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal M.I.U.R., sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del M.I.U.R., sono state definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.
2. Con il Decreto Ministeriale del 03.08.2017 n. 138, recante *«Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»* si è quindi avviata la procedura. Per quanto di interesse, tra l'altro, il citato decreto, così stabiliva: *«Art. 13 Predisposizione delle prove. 1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; c) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17»*.
3. Con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, recante *«Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»* (GU n 90 del 24.11.2017), veniva bandita la procedura concorsuale per la selezione di dirigenti scolastici: la selezione prevedeva quattro fasi (preselezione, prova scritta, prova orale, formazione).
4. I ricorrenti hanno proposto domanda di partecipazione alla selezione, superato la prova preselettiva ed sono stati ammessi alla prova scritta in ragione del D.D.G. n. 1134 del 24.07.2018.
5. Il bando infatti prevedeva, all'art. 8, commi 1 e ss, che *«I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 (preselettiva, NdR) sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR. 3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale»*.
6. Con D.D.G. n. 41127 del 18.09.2018, veniva fornite le istruzioni per lo svolgimento della

prova scritta, così prevedendo: *«All'esito della prova preselettiva, tenutasi in data 23 luglio 2018, sono stati ammessi alla prova scritta 8.736 candidati, a cui si aggiungono ulteriori 177 candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.(in allegato la tabella recante la distribuzione territoriale dei candidati ammessi alla prova scritta). La prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali». Anche nella citata nota (riprendendo quanto previsto nel bando all'art. 8, comma 3, si ribadiva che "Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti, o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere».*

7. Con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09.11.2018 per i candidati della regione Sardegna la prova scritta, del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, si svolgeva solo il 13.12.2018.

8. Nelle more la legge dell'11.02.2019 n. 12, recante *«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»* è intervenuta direttamente sul bando con l'art. 10 stabilendo: *«Semplificazioni amministrative in materia di istruzione scolastica, di università, di ricerca - 1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».*

Un tanto ha comportato la modifica della procedura selettiva in corso prevedendo che la fase di formazione (ed ulteriore selezione) fosse cancellata, con conseguente aumento dei vincitori di concorso che a questo punto vengono definiti in 2900, rispetto ai 2416 posti a bando. Quindi, la modifica del numero dei vincitori ha comportato anche la necessaria variazione delle soglie di quanti dovevano essere ammessi alla prova orale.

9. Il 27.03.19 è stato pubblicato sul sito del M.I.U.R. il decreto contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici da immettere nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Le operazioni di scioglimento dell'anonimato sono avvenute il 25 e 26

marzo. La prova scritta, che richiedeva il conseguimento di un punteggio minimo di 70 punti, è stata superata da 3.795 candidati. Orbene, la prova orale è sarà finalizzata ad accertare la preparazione professionale degli aspiranti dirigenti anche attraverso la risoluzione di un caso pratico.

10. Le operazioni di scioglimento dell'anonimato sono avvenute il 25 e 26 marzo, come da verbale, sempre messo a disposizione dei candidati sul sito del M.I.U.R. in data 19.04.2019.

11. In merito alla prova scritta, ad ogni risposta aperta poteva essere assegnato un massimo di 16 punti, mentre a ciascuno dei 10 quesiti di lingua straniera 2 punti. La Sottocommissione aveva dunque a disposizione 100 punti complessivi. Quindi, molti docenti che hanno partecipato alle prove scritte non hanno raggiunto il punteggio minimo fissato dall'art. 8 del bando di concorso (D.D.G. n. 1259/2017) a 70 punti.

12. Ebbene, i ricorrenti - che hanno presentato istanza di accesso agli atti per ottenere le prove d'esame - hanno altresì riscontrato numerose illegittimità ed incongruenze che giustificano il presente ricorso teso alla partecipazione, anche con riserva, alle prove orali del concorso.

13. Le prove orali, già iniziate, si concluderanno entro metà luglio: per detta ragione, come meglio si dirà *infra*, si chiede un provvedimento interinale che consenta la partecipazione alla prova orale (compresa la previa rimessa in termine per il deposito dei titoli per la prova orale).

-♦-

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti impugnano i suindicati provvedimenti per i seguenti

MOTIVI

-♦-

1. **VIOLAZIONE DELL'ART. 17, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 07.08.2015 N. 124 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 31.08.2013, N. 101 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DALL'ART. 6, CO. 1, LETT. E) D. LGS. 75/2017 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 24.07.2018 - PROVA NON UNICA A LIVELLO NAZIONALE NONCHÉ PROVA NON SIMULTANEA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS**

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è dunque pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un'opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un'adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l'applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lettera c), della legge del 07.08.2015 n. 124).

La prova scritta, nonostante l'esplicita previsione del bando, non è stata unica a livello nazionale. Infatti, in data 18.10.2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17.10.2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13.12.2018, comportando così un evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici.

Sono stati, inoltre, riscontrati in tutta Italia orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi amministrativi che sono alla base delle procedure concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova - orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame - del resto, era imposta dal diario della prova scritta del corso-concorso nazionale pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14.09.2018, secondo cui: «(...) *la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00*».

Dunque, l'Art. 8 comma 2 della *lex specialis* prevedeva che la prova scritta venisse svolta «*in una unica data*» su tutto il territorio nazionale, pertanto, si ribadisce che tale prova scritta, invece, non è stata unica a livello nazionale.

Ciò ha comportato per i candidati sardi i seguenti vantaggi:

1. maggior tempo da dedicare allo studio per prepararsi alla prova scritta (55 gg., quindi, circa 2 mesi in più);
2. la possibilità di conoscere con largo anticipo (55 gg., quindi circa 2 mesi prima) le modalità di funzionamento del *software* di scrittura utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, con conseguente possibilità di evitare, attraverso la conoscenza delle differenti caratteristiche fra il succitato *software* di scrittura e gli altri *software* più comunemente

utilizzati (come ad esempio *Word* di *Microsoft*), tutte quelle difficoltà rincontrate, invece, da coloro i quali avevano svolto la prova precedentemente.

Quest'ultimi, infatti, non avendo potuto conoscerne il funzionamento prima dell'inizio della prova scritta, sono stati costretti ad utilizzare parte del loro esiguo tempo a disposizione della prova stessa (appena 150 minuti per rispondere a 5 domande aperte, senza nessuna indicazione relativa numero di righe massimo per singola risposta, e 10 chiuse in lingua straniera previa lettura di un testo scritto sempre in lingua straniera) per affrontare le difficoltà presentate dal *software* di scrittura. Esso, infatti, non solo non prevedeva le funzioni del taglia, copia ed incolla ma, presentava anche una schermata dove un solo rigo conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri (vedasi *Word* di *Microsoft*).

Ai sardi, invece, è stata concessa la possibilità di esercitarsi per ben 55 giorni con un *software* che presentasse le stesse caratteristiche di quello usato per la prova scritta, infatti, è bastato semplicemente lanciare sul proprio pc il programma *Word* di *Microsoft*, ruotare in orizzontale il foglio bianco, che appare nella videata iniziale, per poter arrivare a scrivere 250 caratteri per rigo e poi ovviamente evitare di usare le funzioni di taglia, copia ed incolla.

Per di più, l'art. 8 comma 9 prevedeva che i quadri di riferimento, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta venissero pubblicati sul sito internet del M.I.U.R. il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.

Tali quadri, per i candidati che hanno svolto il 18.10.2018, sono stati effettivamente pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva il bando e cioè il 17.10.2018; invece per i candidati sardi, che hanno svolto il 13.12.2018, i succitati quadri, anch'essi pubblicati il giorno precedente la prova scritta come prevedeva la *lex specialis*, ossia in data 12.12.2018, erano perfettamente identici a quelli pubblicati il 17.10.2018.

Alla luce di ciò non si può più parlare di pubblicazione, nel senso di pubblicati per la prima volta, come intendeva il bando, ma più semplicemente di ripubblicazione nel senso di pubblicati per la seconda volta, dopo che in passato era già stato pubblicato per la prima volta.

In sintesi, quindi, coloro i quali hanno svolto la prova scritta il 18.10.2018, hanno potuto conoscere i quadri di riferimento solo il giorno prima, mentre coloro che hanno svolto la succitata prova scritta il 13.12.2018, i sardi appunto, li hanno conosciuti ben 55 giorni prima.

Tali quadri di riferimento, oltre alla griglia di valutazione della prova scritta, riportavano al loro interno anche le indicazioni bibliografiche dalle quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera che era parte integrante dei due quesiti sempre in lingua straniera di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando.

Ciò ha comportato per i candidati sardi - si ribadisce - i seguenti due vantaggi:

✓ Maggior tempo a disposizione degli isolani, ben 55 giorni, per prepararsi ad affrontare la prova scritta conoscendo a priori i criteri con i quali essa sarebbe stata valutata, grazie alla conoscenza della griglia di valutazione, contenuta nei succitati quadri di riferimento. Coloro i quali, invece, hanno svolto la prova il 18.10.2018 hanno avuto a disposizione un solo giorno per potersi preparare nelle medesime condizioni dei sardi in quanto ha avuto modo di conoscere la griglia solo il giorno precedente allo svolgimento della prova scritta stessa.

✓ Maggior tempo a disposizione dei sardi, ben 55 giorni, per studiare gli argomenti dai quali sarebbe stato tratto il testo di comprensione in lingua straniera, (oggetto dei due quesiti di cui al comma 6 dell'art. 10 del bando), avendo a disposizione indicazioni ben più precise, più definite e più delimitate, grazie alla conoscenza della bibliografia contenuta all'interno dei succitati quadri di riferimento.

-♦-

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994, ART. 12 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/1990 - ART. 13 D.M. 138/2017 - ART. 8 DEL BANDO SELEZIONE - MANCATA PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E DELLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA DELL'INIZIO DELLE CORREZIONI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La griglia di valutazione delle prove scritte pubblicata il 17.10.2018, ha subito modifiche, poiché sono stati dettagliati gli indicatori e i descrittori, ma essa è stata pubblicata dopo la correzione delle prove scritte, ossia in data 19.04.2019, come si evince dal sito internet, quando è stato reso noto il verbale n. 3 della Commissione Centrale del 25.01.2019 che ha modificato la griglia di valutazione.

Vi è in tal senso una palese violazione del principio di affidamento e trasparenza che la stessa norma concorsuale aveva precisato, laddove aveva previsto la necessaria pubblicazione (il giorno precedente alla prova) dei criteri valutativi. Dunque, è evidente che conoscere preventivamente criteri e griglia valutativa orienta e non può che essere così le risposte del candidato: è evidente che la norma si prefiggeva proprio tale doppio scopo: trasparenza e conoscenza.

Pertanto, è evidente che in data 25.01.19 (ossia dopo la conclusione delle prove) la

Commissione centrale e le sottocommissioni abbiano modificato sostanzialmente la griglia di valutazione: - inserendo dei sottocriteri non mere esplicitazione del criterio generale; - individuando un peso/punteggio per ciascun sottocriterio (non conosciuto dai candidati); - prevedendo una valutazione per frazioni di punto- scala di graduazione (senza peraltro precisare criteri qualitativi della progressione); - alterando il modo di valutazione che da sintetico passa ad analitico (il che, per renderlo verificabile, richiede la presenza per ogni candidato e per ogni commissario di una scheda individuale di valutazione al fine di documentare il processo valutativo).

Inoltre, non può non rilevarsi l'assoluta mancanza di trasparenza nelle procedure di abbinamento codice/candidato delle prove alle commissioni per la valutazione (cd. procedura «*random*»), nella composizione delle commissioni esaminatrici e nei lavori delle singole sottocommissioni. *«Non si sa quale sia stata la procedura seguita, non è stato possibile verificare l'esistenza di un registro dei verbali delle commissioni, né si sa come siano stati conservati i file delle prove scritte»*. Quindi, la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso.

Ebbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, tutte le pubbliche amministrazioni devono predeterminare i criteri di valutazione nei concorsi pubblici. Tali criteri non devono limitarsi solamente alla valutazione dei titoli, ma si devono estendere anche alle prove scritte ed a quelle orali. Peraltro solamente in presenza di criteri che devono essere resi pubblici le amministrazioni possono utilizzare i punteggi numerici.

Sono queste le indicazioni di maggiore rilievo contenute nella sentenza della sezione V del TAR della Campania, sede di Napoli, n. 1087 del 27.2.2016, che riafferma con molta chiarezza e nettezza vincoli procedurali consolidati nella giurisprudenza amministrativa, che si devono considerare come diretta ed immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e del ricorso al concorso pubblico e delle previsioni dettate dall'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, con particolare riferimento al carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali. La sentenza considera così forti questi vincoli, al punto che essi devono essere applicati, come nel caso specifico, anche ad una procedura di progressione verticale, quindi una prova concorsuale riservata esclusivamente al personale interno.

È necessario che le commissioni di concorso siano particolarmente attente al rispetto di queste previsioni, anche alla luce del numero sempre più ridotto di concorsi pubblici e della conseguenza per cui è necessario che essi selezionino le migliori professionalità e che

non si accumulino ritardi a seguito di contenziosi. Una specifica ed aggiuntiva attenzione deve caratterizzare l'attività dei dirigenti, ovvero dei responsabili nelle amministrazioni che ne sono privi, nella approvazione dei verbali delle procedure concorsuali stesse.

Le illegittimità sono di più tipi e riguardano diversi profili:

➤ la prima riguarda la congruità della scelta di assegnare ai criteri anche dei punteggi (già in relazione alla tabella del 17.10.2018): risulta, infatti, in questo modo alterato il principio della valutazione sintetica in favore di una valutazione per singole poste che, al di là della loro congruenza o meno rispetto all'impianto generale, comportano un iter logico valutativo difficilmente compatibile con la procedura di lettura e valutazione collegiale della prova: decreto ministeriale e bando prevedevano esclusivamente un unico punteggio per domanda nei limite massimo di 16 punti per domanda;

➤ la seconda riguarda la modifica dei criteri di valutazione della prova, come determinata dalla commissione centrale e resa per tempo nota ai candidati: modificare tali criteri costituisce un'alterazione del processo valutativo, sia pure riferita non all'inserimento di nuovi temi, ma nella scelta di declinarli nel dettaglio;

➤ la terza riguarda la circostanza che detta modifica non è stata resa nota per tempo ai candidati: è evidente che, nel momento nel quale si determina la preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione, un tanto orienta il candidato che parametrizza le proprie risposte anche sulla base dei criteri valutativi;

➤ la quarta riguarda la circostanza che la modifica della tabella con introduzione di sottocriteri comporta una alterazione della modalità di attribuzione dei punteggi;

➤ la quinta riguarda l'introduzione di valutazione quantitativa per frazioni di punto che non era stata in alcun modo «denunciata» nella tabella originaria della commissione centrale;

➤ la sesta riguarda il conflitto che si crea con la previsione di sottocriteri e la modalità di valutazione collegiale, in quanto risulta non espresso come la sottocommissione possa valutare con frazioni di punto le prove.

Infine, la Corte di Cassazione a sezioni unite, che con la sentenza n. 14896 del 21.06.2010 ha ribadito: «la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione e le singole valutazioni da una sintesi delle proprie ipotesi valutative» (i criteri di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 487/1994).

-♦-

3. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART.97 COST. E DELL'ART.12 D.P.R. N. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI

PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

I criteri di valutazione della prova scritta sono del tutto generici ed inconsistenti e pertanto illegittimi sotto plurimi profili, difatti, è mancata in sostanza una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici ritagliati mediante i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione delle prove.

In tale contesto, è chiara la violazione del principio base delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. del 09.05.1994 n. 487, devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale [*Cons. Stato, Sez. IV, del 30.11.2007 n. 6096*]. Ma per l'adempimento di tale obbligo di una preventiva fissazione di una «*griglia di valutazione*», può ritenersi rispettato, secondo la giurisprudenza, solo laddove questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «*indicatori*» e «*descrittori*», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e dunque soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione [*Tar Emilia-Romagna-Parma, del 22.03.2007 n. 193*]. L'assoluta genericità dei criteri valutativi contraddistinti dalla Commissione esaminatrice, fanno sì che le valutazioni negative assegnate ai singoli elaborati dei ricorrenti siano del tutto illegittime e meritino di essere riformate, in quanto hanno eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri.

-♦-

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE E DEL SOLO VOTO NUMERICO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI

**POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS**

La commissione ha valutato in pochissimi minuti gli elaborati, in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di ragionamento e di esposizione di complesse questioni/casi (cd. *case study*).

Il tempo breve per la correzione di un singolo elaborato non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa, che lascia, invece, supporre un certo approfondimento ed un confronto tra gli esaminatori – domanda per domanda - in ordine alla presenza delle singole peculiarità all’interno del compito da giudicare.

Gli elaborati corretti non recano un segno, un’analisi, una motivazione al voto attribuito né alcun elemento che possa indicare quale sia stato l’esposizione valutativa che ha condotto al conferimento del voto numerico (peraltro neppure scritto in calce al singolo elaborato). Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che è necessaria una peculiare motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso, attesa la ritenuta inadeguatezza della mera valutazione numerica.

L’obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo ricavabile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90 e s.m.i., ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell’iter logico dei giudicanti, per permetterne l’eventuale sindacato. Ed, infatti, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall’art. 97 c. 3 della Costituzione.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini dell’attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso. Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo del poco tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia motivazione della valutazione espressa.

Ebbene, nell’ipotesi in cui, nella predeterminazione dei criteri, non siano stati definiti - come nella presente fattispecie - i concreti elementi di collegamento tra gli stessi ed il punteggio numerico attribuibile, quest’ultimo non appare da solo adeguato alla esternazione motivazionale, dovendo esso essere integrato dalla spiegazione, in termini letterali, delle concrete modalità di attribuzione del punteggio in relazione ai criteri predeterminati ed alla

loro osservanza [TAR del Lazio, I, n. 7289 del 18.7.2013].

-♦-

5. VIOLAZIONE DELL'ART. 8 E 10 DEL BANDO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

L'art. 8, comma 4, della *lex specialis* stabiliva che «La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie».

Sta di fatto, però, che, in totale spregio della predetta disposizione e diversamente da quanto accaduto a Bolzano, due dei quesiti erano dei veri e propri «casi». Tale circostanza si era verificata anche in occasione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale, però, erano state concesse 8 ore, mentre per il concorso in parola i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Dunque, c'è stata un evidente disparità di trattamento in merito alla possibile consultazione dei testi normativi rimessa alla discrezionalità dei responsabili d'aula o dei vigilanti che non avevano alcuna competenza in merito. Difatti, il bando di concorso, all'art. 8, comma 13 precisa che: «(...) possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso». In realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Intatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

Inoltre, numerose difficoltà sono emerse anche per quanto riguarda la prova di lingua straniera. Sono stati rilevati, infatti: a) gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera; b) livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1; c) brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più

schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

Pertanto, emerge che:

✓ non vi è stata la preventiva valutazione dei testi ammissibili da parte dei candidati;

✓ vi è stata una turbativa dei lavori in relazione ad una valutazione su un testo di dubbia ammissibilità;

✓ il testo è stato restituito con «graffette» per le parti non utilizzabili.

Il testo non doveva essere ammesso e una volta reperito non poteva essere restituito e il candidato andava allontanato.

Per di più, non è stato specificato il criterio per l'assegnazione delle prove scritte alle commissioni esaminatrici, il riferimento ad una procedura "random" la quale non è sufficiente a giustificare l'assegnazione. Inoltre, sono state disposte continue sostituzioni dei componenti delle Commissioni esaminatrici, attraverso i decreti dei giorni 23.11.2017, 18.01.2018, 04.02.2019, 11.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019, 15.03.2019, ecc..

-♦-

6. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 487 DEL 1974 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 241/90 - VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

Le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, quindi, erano facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, con evidente lesione del principio di anonimato della prova. Quindi, la fase relativa allo svolgimento delle prove scritte del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso.

Il **criterio dell'anonimato** rappresenta «il diretto portato del *principio costituzionale di uguaglianza* nonché specialmente di quelli del *buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione*» che deve poter valutare senza condizionamenti esterni e garantendo la *par condicio* tra i candidati.

Pertanto, in ragione dell'esigenza dell'anonimato la pubblica amministrazione deve adottare a livello normativo regole che tipizzano rigidamente il proprio comportamento, volte

a introdurre «*cautele e accorgimenti prudenziali*» anche nell'ottica della **trasparenza dell'azione pubblica**. Quindi, quando essa si discosta in modo percepibile da tali regole comportamentali si determina «una **illegittimità di per sé rilevante e insanabile**, venendo in rilievo una condotta già *ex ante* implicitamente considerata come offensiva» poiché in grado di minacciare il bene protetto da suddette regole.

Dunque, la violazione dell'anonimato si configura come «*illegittimità da pericolo c.d. astratto*» in quanto vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione, e come tale sanzionabile presuntivamente. Pertanto, è evidente che la violazione della regola dell'anonimato nei concorsi pubblici, una volta accertata, **non necessita di alcuna ulteriore specifica in termini di effettiva lesione** in quanto già irrimediabilmente violato il canone dell'imparzialità.

Infine, la procedura ed i meccanismi di abbinamento delle prove e dei singoli candidati alle commissioni non sono stati resi noti.

La lesione dell'anonimato è vulnus diretto all'art. 97 Cost., ed è idonea a rendere invalida l'intera fase concorsuale [*Consiglio di Stato, del 06.04.2010 n. 1928*].

-♦-

7. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 24.07.2018 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL'AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La prova scritta si è svolta il 18.10.2018, in violazione dell'art. 5 del Decreto Dipartimentale del 24.07.2018, con cui si pubblicava l'elenco degli ammessi. Infatti, dalla data di pubblicazione di tale elenco degli ammessi, non solo non sono stati rispettati i tempi (120 giorni) per il ricorso al Presidente della Repubblica ma neanche quelli per il ricorso al T.A.R. (60 giorni) perché si deve tener conto del periodo di sospensione dell'attività giudiziaria (mese di agosto).

-♦-

8. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE COMMA 217 DELLA LEGGE 208 DEL 2015 (LEGGE DI STABILITÀ 2016) E DELLA LEGGE N. 241/1990 – PROGRAMMA INFORMATICO NON ADEGUATO, CHE HA EVIDENZIATO LE SEGUENTI DISFUNZIONI: FUNZIONE «TAGLIA, COPIA E INCOLLA» DISABILITATE, ECC. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA RAGIONEVOLEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

La prova scritta è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati obsoleti, rovinati, inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa. Su tutti, la schermata della prova presentava un solo rigo che conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Il *software* utilizzato per la prova, poi, a differenza di quanto accaduto nelle sole province autonome di Trento e Bolzano, non prevedeva la possibilità di accedere ad un *report* finale della stessa, con conseguente impossibilità di verificare il numero dei quesiti svolti. Inoltre, la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale e banale programma di scrittura. Al contrario, bisognava pigiare il tasto conferma e procedi; ciò permetteva l'accesso in una nuova schermata contenente la domanda successiva, senza alcuna possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera. Per tornare indietro, occorreva selezionare tra due tasti "sì" o "no", che comparivano a seguito di una domanda: *«Sei sicuro di voler tornare alla domanda precedente»*.

Per di più, in numerosi istituti scolastici i tempi di svolgimento delle prove scritte sono state più lunghe.

Il TAR del Lazio si è peraltro già pronunciato in casi analoghi, accogliendo le ragioni dei ricorrenti per i seguenti motivi: *«la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. (...) alla prova orale. Certo, non sfugge al Collegio che non ha fornito prova alcuna il ricorrente che la risposta al quesito n. 2 da lui elaborata fosse corretta e come tale generatrice di utile punteggio. Ration per cui l'effetto conformativo conseguente alla presente sentenza consiste nell'obbligo da parte della commissione, in diversa composizione, di far ripetere al (...), entro quindici giorni dalla notifica della presente Sentenza, la risposta all'ultimo quesito, previa assegnazione di un tempo congruo, proporzionato al numero delle altre domande»* [TAR Lazio, Sez. III bis, n. 2513/2017]. Ancora: *«Nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto*

dalla giurisprudenza della Sezione *“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti”*. [Tar Lazio III bis n. 08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, del 07.11.2017 n. 5136].

-♦-

9. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 11.02. 2019 N. 12, - D.M. 138/2017 - D.D.G. N. 1257/2017 ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - MUTAMENTO DEL NUMERO DEI VINCITORI - MODIFICA CRITERI AMMISSIONE ALLE PROVE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Il decreto *«semplificazione»* (D L. n. 135/2018), convertito in L. 12/2019, è stato modificato l’intero assetto della procedura, in quanto, con l’eliminazione dalle prove selettive del *«corso di formazione»* il numero dei vincitori è passato da 2416 a 2900.

Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l’aumento delle *chance* di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l’intero assetto della selezione. Infatti, l’aver eliminato una prova d’esame ed una selezione ha di fatto alterato l’intero processo che prevedeva parametri fissi (per numero di concorrenti o per risultato della prova) in ragione dell’obiettivo finale di selezionare 2416 vincitori.

Ora se si modifica *ex post* tale ultimo decisivo dato, portandolo a 2900, è evidente che un tanto travolge i processi e i percorsi di selezioni posti nell’originario bando che avevano l’obiettivo manifesto di raggiungere con il percorso di selezione progressivo, per l’appunto, 2416 candidati. Lo *jus superveniens* ha modificato il quadro che non è più legittimato dal D.M. 138/2017 nonché il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017. Anche per tale motivo la procedura è radicalmente viziata.

-♦-

ISTANZA CAUTELARE

-♦-

I motivi addotti fondano l’accoglimento del ricorso. Il danno grave e irreparabile che potrebbero subire i ricorrenti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone la sospensione o comunque consente l’adozione di una misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Quindi, in via cautelare si chiede la sospensione dell’efficacia e dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, e in ogni caso l’accesso con riserva all’espletamento della prova

orale. Difatti, il M.I.U.R. ha pubblicato il calendario delle prove orali, del concorso DS, le quali inizieranno a partire dal prossimo 20.05.2019, con alcune commissioni che partiranno qualche giorno più tardi (calendario pubblicato sul sito http://www.istruzione.it/concorso_ds il 29.04.19 e poi modificato successivamente).

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta a quanto rilevato nei motivi di ricorso che danno evidenza al fondamento giuridico della presente istanza.

In ordine al *periculum in mora*, è opportuno sottoporre all'attenzione dell'On.le Tribunale adito l'esigenza di ottenere una pronuncia cautelare con la massima urgenza, in quanto il danno grave ed irreparabile che scaturirebbe dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*. Infatti, la mancata concessione della misura cautelare impedirebbe ai ricorrenti di poter partecipare, nelle more della definizione di merito del contenzioso, alla predetta prova orale, pregiudicando in modo grave e irreparabile la possibilità di programmare scelte di vita nonché emerge *ictu oculi* anche considerando il pregiudizio subito alle carriere e professionalità degli istanti. Questi ultimi, d'altronde, nonostante la loro esperienza pregressa e la loro situazione meritevole di tutela, non potrebbero partecipare al concorso, unica occasione per migliorare la loro professionalità e diventare dirigente scolastico.

Dunque, sussiste nella fattispecie il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio ordinario di merito ovvero il pericolo da infruttuosità pratica relativa del provvedimento a cognizione piena, derivante dal fatto che nelle more del giudizio ordinario potrebbero sopraggiungere eventi tali da impedire il pieno soddisfacimento degli interessi dei ricorrenti e, quindi, la concreta attuazione della sentenza a loro favorevole. Infatti, l'accoglimento del merito del ricorso, senza la preventiva sospensione del provvedimento di esclusione e l'ammissione degli istanti alla prova orale, comporterebbe una farraginosa azione ripristinatoria *ex post* successiva al giudizio a cognizione piena, la quale potrebbe involgere la posizione degli altri candidati partecipanti.

Inoltre, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare ai resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che l'inserimento di una o più unità non pregiudicherebbe in alcun modo il regolare svolgimento del concorso e della prova orale.

Pertanto, all'estrema gravità ed urgenza di questo pregiudizio attuale e concreto e alla sua irreversibilità, può avviarsi ammettendosi con riserva i ricorrenti alle prove orali ovvero disponendo una nuova correzione degli scritti, con modalità idonee a garantire l'anonimato.

Perciò, da tutto quanto detto discende con chiarezza che i profili di danno, dedotti a

fondamento dell'istanza appaiono gravi ed irreparabili, considerato, altresì, che le pretese giuridiche e l'interesse sostanziale dedotto dai ricorrenti appaiono legittimi e meritevoli di tutela.

-♦-

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A.

-♦-

Occorre evidenziare che la sospensione – con misura cautelare monocratica provvisoria – si rende necessaria a seguito della pubblicazione del calendario delle prove orali [*cfr. all.*].

Appare evidente, insomma, l'altissima portata lesiva e l'insostenibilità dei gravissimi danni che derivano ai ricorrenti dall'atto impugnato, tali da non consentire la dilazione della discussione sulla sospensione del decreto impugnato.

Questa difesa, pertanto, non può non richiedere che venga disposta, con una misura cautelare monocratica *ex art. 56 c.p.a.*, anche *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia del decreto nella relativa parte oggetto di impugnazione, consentendo ai ricorrenti di partecipare al concorso fino alla Camera di Consiglio per la trattazione del ricorso, rilevata la sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'adozione atteso che la funzione del decreto cautelare non è quella di anticipare il giudizio, ma solo quella di prevenire pregiudizi irreversibili, tali che non possano essere evitati nemmeno dalla misura cautelare collegiale.

P.Q.M.

1. **annullare**, previa sospensione ed adozione delle più opportune misure cautelari provvisorie *ex art. 56 c.p.a.*, gli atti impugnati ed in particolare:

➤ **in via cautelare**, disporre il riconoscimento del diritto degli istanti alla partecipazione all'ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici anche con riserva ovvero la ripetizione della prova scritta;

➤ **nel merito**, annullare i provvedimenti impugnati per i motivi tutti dedotti eventualmente annullando e disapplicando le norme nazionali e, comunque, condannando l'Amministrazione intimata al risarcimento del danno cagionato agli istanti in forma specifica, attraverso il riconoscimento del diritto degli istanti, all'ammissione alla prova orale del concorso per dirigenti scolastici e/o in subordine, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., previo accordo con l'Amministrazione resistente, per l'equivalente monetario che sarà quantificato in corso di causa;

2. in ogni caso, **condannare** la convenuta Amministrazione al pagamento del compenso professionale, delle spese di lite ed alla rifusione del contributo unificato, da liquidarsi al procuratore **antistatario**.

-♦-

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 C.P.A.

-♦-

Si chiede all'On.le Collegio adito di disporre, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 65 c.p.a., di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria. Nello specifico si chiede l'acquisizione di tutti gli atti afferenti il predetto concorso per Dirigenti Scolastici, con riserva espressa di motivi aggiunti.

-♦-

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i., si dichiara che il presente procedimento riguarda la materia del pubblico impiego e che il pagamento del contributo unificato ammonta ad € 325,00.

-♦-

Si allegano mediante deposito in cancelleria, i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte.

Salerno/Roma, lì 23.05.2019.

Salvis iuribus.

Avv. Gianfranco Nunziata

A V V O C A T O

Gianfranco Nunziata

Via Imo n. 11 - Salerno
Tel/Fax 089790556 - 3287451985

RELATA DI NOTIFICA

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *p.t.* e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato sito in Roma alla Via Portoghesi n. 12.

- **INES ANNA IRENE NESI**, Via Villafranca n. 23 – 75023 Montalbano Jonico (MT).